

# BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

---

*aggiornamento: 21 luglio 2015*

**Nota:** *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

SCHEDE NORMATIVE

<b>LOMBARDIA</b>	<p>Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità</p> <p><b>L.R. n. 17 del 24/6/2015 - BUR n. 26 del 26/6/2015</b></p>	MATERIA
	<p>Nell'ambito del provvedimento che prevede una serie di misure e iniziative di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata e di promozione dell'educazione alla legalità si segnala l'art. 23 "Finanziamento degli interventi per il recupero sociale dei beni confiscati".</p> <p>La norma è volta a incentivare il recupero da parte degli enti locali e della Regione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità.</p> <p>Gli enti locali e la Regione disciplinano, peraltro nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, le modalità di gestione dei beni a essi trasferiti ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del D.Lgs. 159/2011.</p>	<b>IMMOBILI</b>

<b>LOMBARDIA</b>	<p>Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)</p> <p><b>L.R. n. 19 dell'8/7/2015 - BUR n. 28 del 10/7/2015</b></p>	MATERIA
	<p>Il provvedimento reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).</p> <p>Tali disposizioni sono ispirate ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficacia, continuità e omogeneità nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché al riconoscimento della specificità dei territori montani in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto d'autonomia della Lombardia.</p> <p>Restano confermate in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, ambiente ed energia secondo le specifiche dell'allegato A, che sono trasferite alla Regione.</p> <p>Per quanto riguarda la Città metropolitana di Milano ad essa saranno conferite, con apposita legge regionale, funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014.</p>	<b>DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI</b>

SICILIA	<p>Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici</p> <p><b>L.R. n. 13 del 10/7/2015– BUR n. n. 29 del 17/7/2015</b></p>	MATERIA
	<p>Favorire la tutela, e la valorizzazione dei centri storici attraverso norme semplificate, anche con riferimento alle procedure, riguardanti il recupero del relativo patrimonio edilizio esistente; incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate sono le finalità delle legge enunciate all'articolo 1.</p> <p>Come misura transitoria l'articolo 1 fa salve le previsioni della pianificazione attuativa vigente alla data di entrata in vigore della legge nei centri storici e nelle ZTO A nonché le previsioni delle varianti generali relative ai centri storici che prevedono l'intervento diretto ai sensi della normativa vigente.</p> <p>L'articolo 2 definisce le diverse tipologie edilizie presenti nei centri storici: edilizia di base non qualificata, edilizia di base parzialmente qualificata, edilizia di base qualificata, edilizia di base qualificata speciale, edilizia monumentale residenziale, edilizia residenziale moderna non qualificata, edilizia specialistica moderna non qualificata.</p> <p>L'appartenenza delle singole unità edilizie alle tipologie elencate all'articolo 2 dovrà essere individuata entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dell'ufficio tecnico comunale competente, con uno studio di dettaglio approvato con deliberazione del consiglio comunale, previo parere reso in conferenza di servizi.</p> <p>Nei centri storici saranno consentiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di manutenzione ordinaria mediante CILA ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli art.. 10, 12, 13 del D. Lgs. 42/2004 per i quali sarà necessari acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza competente per territorio;</li> <li>• interventi di manutenzione straordinaria degli edifici su tutte le tipologie, mediante CILA ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del D. Lgs. 42/2004 per i quali sarà necessario acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza competente per territorio;</li> <li>• interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici su tutte le tipologie qualificate di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'articolo 2 mediante CIL accompagnata da progetto redatto da un tecnico qualificato, ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del D. Lgs. 42/2004 per i quali sarà necessario acquisire l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio;</li> <li>• interventi di ristrutturazione edilizia su tutto il patrimonio edilizio non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b), h), i) dell'articolo 2, previa acquisizione della concessione edilizia. Sulle tipologie qualificate la ristrutturazione interna non può comportare la totale demolizione dell'edificio, dovendo conservare le principali strutture verticali e orizzontali ed il carattere tipologico;</li> <li>• interventi di ristrutturazione edilizia parziale riguardante i prospetti ovvero le coperture degli edifici su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere h) e i) dell'articolo 2, mediante acquisizione della concessione edilizia;</li> </ul>	<p><b>GOVERNO DEL TERRITORIO</b>  Recupero, riqualificazione urbana</p>

- interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b), h), i) dell'articolo 2, previa acquisizione della concessione edilizia. Gli edifici ricostruiti hanno qualità architettonica e dimensioni, caratteri cromatici, compositivi e tipologici coerenti con il contesto;
- interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma coerente con la tipologia dell'intorno: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato; di cui alle lettere a), b), h), i) dell'articolo 2, previa acquisizione della concessione edilizia. Necessaria l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio;
- interventi di accorpamento di più unità edilizie ovvero di unità immobiliari su tutto il patrimonio edilizio di base CILA. Necessaria l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio;
- interventi ristrutturazione urbanistica su contesti edilizi fatiscenti, totalmente o parzialmente disabitati. Necessaria l'autorizzazione della soprintendenza competente per territorio.

L'articolo 5 detta prescrizioni di carattere generale valide per tutte le tipologie di interventi. Tra queste si prevede l'ammissibilità di nuove destinazioni d'uso compatibili con la qualità architettonica e spaziale degli edifici e con la loro localizzazione nel contesto urbano. In particolare è consentita:

- a) la destinazione ad edilizia residenziale pubblica anche mediante localizzazioni di programmi costruttivi;
- b) la destinazione ad edilizia privata;
- c) la destinazione ricettivo/turistica, commerciale e di pubblico esercizio;
- d) la destinazione a parcheggio interrato, possibilmente in aree tangenti il centro storico, fatto salvo il rispetto dei vincoli archeologici;
- e) la destinazione commerciale di quartiere, a medie strutture di vendita, ad attività artigianale e di terziario anche avanzato.

La valutazione delle richieste riguardanti interventi di recupero edilizio nei centri storici assume carattere prioritario.

<b>MOLISE</b>	<p>“Modifiche ed abrogazioni alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica) ed alla legge regionale 14 aprile 2015, n. 7 (Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30). Abrogazione di articolo della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materie di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali)”.</p> <p style="text-align: center;"><b>LR n.13 del 16/7/2015 – BUR n. 23 del 17/7/2015 ediz. straordinaria</b></p>	<b>MATERIA</b>
	<p>A seguito della richiesta di impugnativa presentata da parte del Consiglio dei Ministri nei confronti della LR 7/2015 la Regione è intervenuta ad apportare alcune parziali modifiche. Nel Comunicato stampa il Consiglio regionale si è espresso sulla necessità di salvaguardare la certezza della legge evitando che, fino al pronunciamento della Corte Costituzionale, ci fossero dubbi sulla futura permanenza delle disposizioni impugnate creando contenziosi, ritardi procedimentali e misure di autotutela.</p>	<b>PIANO CASA</b>

EMILIA ROMAGNA	Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti  <b>LR n. 11 del 16/7/2015 – BUR n. 176 del 16/7/2015</b>	MATERIA
	<p>Si segnala in particolare l'articolo 3 del provvedimento rubricato <i>"Soluzioni abitative"</i> ai sensi del quale la Regione e i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono il superamento delle aree sosta e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private. Promuovono anche processi di transizione alle forme abitative convenzionali; sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero.</p> <p>La realizzazione delle microaree familiari è disciplinata da un programma comunale, approvato con apposita variante al piano operativo comunale (POC), il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Le microaree non necessitano dell'approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA), non comportano la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.</p>	EDILIZIA RESIDENZIALE

<b>LOMBARDIA</b>	<p>Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi.</p> <p style="text-align: center;"><b>LR n. 18 dell'1/7/2015 - BUR n. 27 del 3/7/2015 supplemento</b></p>	MATERIA
	<p>Obiettivi principali della legge sono quelli di valorizzare, condividere e diffondere le conoscenze in campo alimentare e agricolo, con particolare attenzione all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili. Le finalità vanno anche nella direzione di aumentare la sensibilità sul tema della sostenibilità alimentare e ambientale; favorire e diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sia nelle città che nelle aree periurbane; limitare il consumo di suolo; valorizzare le produzioni tipiche e locali spesso in via di estinzione.</p> <p>A tal fine i Comuni e gli enti gestori delle aree protette, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, agricole e periferiche della città, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica, favoriscono l'impiego di tali terreni per la creazione di orti sociali periurbani, urbani e collettivi.</p> <p>I comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli "Orti di Lombardia", conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.</p> <p>Gli orti sociali periurbani e urbani sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, anziani o cittadini in condizione di svantaggio sociale, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle persone fisiche richiedenti.</p>	<b>TUTELA AMBIENTALE</b>



<b>PIEMONTE</b>	<p>Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".</p> <p><b>DPGR 5/R del 6/7/2015 - BUR n.27 del 9/7/2015</b></p>	MATERIA
	<p>La regione, con decreto del Presidente del 6 luglio 2015, n. 5/R ha approvato il modello telematico per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del dl 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35).</p> <p>Il regolamento, in sede di prima attuazione dell'art. 23 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) disciplina i contenuti della domanda di autorizzazione unica ambientale adeguando la modulistica alle specificità regionali, ai sensi del punto 5.7 dell'Agenda per la Semplificazione 2015-2017, approvata in sede di conferenza unificata l'11 novembre 2014.</p> <p>La novità è che, a partire dal 1° ottobre 2015, la domanda di Aua in Piemonte si presenta esclusivamente per via telematica utilizzando il modello approvato.</p> <p>Il modello unico regionale è reso disponibile attraverso un apposito servizio digitale, attivato nell'ambito del Servizio informativo regionale ambientale (Sira) e pubblicato sui siti istituzionali delle autorità competenti e della Regione Piemonte.</p>	<b>EDILIZIA, AMBIENTE, SEMPLIFICAZIONE</b>

<b>LOMBARDIA</b>	Regione Lombardia – “Tariffe istruttorie dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale regionale”  <b>Dgr Lombardia 14 luglio 2015, n. X/3827</b>	MATERIA
	<p>La Regione Lombardia ha definito le tariffe istruttorie relative al procedimento di rilascio dell’Aua (autorizzazione unica ambientale).</p> <p>Il provvedimento è stato introdotto con Dgr del 14 luglio 2015, n. X/3827 e individua le modalità ed i soggetti cui sono destinate le tariffe, le quali entrano in vigore dal 1° ottobre 2015.</p> <p>Le tariffe, di cui al Dpr 59/2013, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rilascio</li> <li>• la modifica</li> <li>• il rinnovo</li> <li>• la voltura dell’Aua.</li> </ul> <p>Inoltre, sono previsti sconti per una particolarità di casi come ad esempio le imprese certificate Emas o Iso 14001 ovvero le imprese con un numero di dipendenti maggiore o uguale a 5.</p> <p>Non vengono comunque contemplati negli oneri istruttori quelli per campionamenti e analisi effettuate dalle Autorità competenti o di controllo.</p>	<b>EDILIZIA, AMBIENTE, SEMPLIFICAZIONE</b>

**SELEZIONE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI REGIONALI PUBBLICATI NEI BUR**

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
<b>Abruzzo</b>	<i>Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - esercizio delle funzioni amministrative)</i> L.R. n. 14 del 9/06/2015 – BUR n. 22 del 24/06/2015
<b>Abruzzo</b>	<i>Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici</i> L.R. n. 18 del 4/7/2015 - BUR n. 61 del 8/7/2015
<b>Basilicata</b>	<i>Nuove norme in materia di interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione</i> L.R. n. 21 del 26/06/2015 – BUR n. 23 del 1/07/2015
<b>Emilia Romagna</b>	<i>Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).</i> L.R. n. 7 del 18/06/2015 – BUR n. 138 del 18/06/2015
<b>Emilia Romagna</b>	<i>Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti</i> LR n. 11 del 16/7/2015 – BUR n. 176 del 16/7/2015
<b>Emilia Romagna</b>	<i>Collegato alla legge Comunitaria regionale 2015 - abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali.</i> LR n. 10 del 16/7/2015 – BUR n. 172 del 16/7/2015
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<i>Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa, emanato con D.P.Reg. 27 luglio 2011, n. 0175/Pres.</i> D.P.Reg. n. 0115/Pres. del 09/06/2015 - BUR n. 25 del 24/06/2015
<b>Lazio</b>	<i>Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche</i> L.R. n.8 del 26/06/2015 – BUR n. 52 del 30/06/2015
<b>Liguria</b>	<i>Linee guida circa la caratterizzazione dei rifiuti da costruzione e demolizione, prodotti nell'ambito di attività edili di piccole dimensioni ed avviati ad impianti di recupero in base alle procedure semplificate di cui al D.M. 5 febbraio 1998</i> Delib. G.R. n. 714 del 26/05/2015 – Bur n. 24 parte seconda del 17/06/2015
<b>Lombardia</b>	<i>Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità</i> L.R. n. 17 del 24/6/2015 - BUR n. 26 del 26/6/2015
<b>Lombardia</b>	<i>Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)</i> L.R. n. 19 dell'8/7/2015 - BUR n. 28 del 10/7/2015

<b>Lombardia</b>	<p><i>Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi.</i></p> <p>LR n. 18 dell'1/7/2015 - BUR n. 27 del 3/7/2015 supplemento</p>
<b>Lombardia</b>	<p><i>Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) in attuazione dell'art. 5 della LR 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)</i></p> <p>RR n. 7 del 17/7/2015 – BUR n. suppl. n. 30 del 21/7/2015</p>
<b>Molise</b>	<p><i>“Modifiche ed abrogazioni alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica) ed alla legge regionale 14 aprile 2015, n. 7 (Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30). Abrogazione di articolo della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materi di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali)”.</i></p> <p>LR n.13 del 16/7/2015 – BUR n. 23 del 17/7/2015 ediz. straordinaria</p>
<b>Piemonte</b>	<p><i>Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2008</i></p> <p>Delib.G.R. n. 22-1444 del 18/5/2015 – BUR n. 23 del 11/6/2015</p>
<b>Piemonte</b>	<p><i>Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".</i></p> <p>DPGR 5/R del 6/7/2015 - BUR n.27 del 9/7/2015</p>
<b>Piemonte</b>	<p><i>Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4).</i></p> <p>DPGR 4/R del 6/7/2015 - BUR n.27 del 9/7/2015</p>
<b>Puglia</b>	<p><i>Modifiche al Reg. reg. 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali</i></p> <p>Reg. reg. n. 16 del 08/6/2015 – BUR n. 86 del 19/6/2015</p>
<b>Puglia</b>	<p><i>Linee guida per l'iscrizione nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011)</i></p> <p>Delib.G.R. n. 1017 del 19/05/2015 – BUR n. 84 del 17/6/2015</p>
<b>Sardegna</b>	<p><i>Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi</i></p> <p>L.R. n.14 del 19/06/2015 - BUR n.28 del 25/06/2015</p>
<b>Sicilia</b>	<p><i>Applicazione dell'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite</i></p> <p>Circ. reg. n. 3 del 28/05/2015 - Gazz. Uff. Reg. sic. n.25 del 19/6/2015</p>

<b>Sicilia</b>	<i>Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici</i> LR n.13 del 10/7/2015 – BUR n. 29 del 17/7/2015
<b>Sicilia</b>	<i>Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12</i> LR n.14 del 10/7/2015 – BUR n. 29 del 17/7/2015
<b>Prov. Aut. Bolzano</b>	<i>Edilizia abitativa agevolata - Ottimizzazione delle risorse e semplificazione burocratica nell'ambito delle agevolazioni edilizie dall'1.09.2015</i> Delib.G.P. n. 714 del 16/06/2015 - BUR n.25 del 23/6/2015
<b>Prov. Aut. Bolzano</b>	<i>Edilizia abitativa agevolata - Modifica della delibera n. 423 del 14 aprile 2015- Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l'acquisto e la nuova costruzione.</i> Delib.G.P. n. 713 del 16/06/2015 - BUR n.26 del 30/6/2015
<b>Prov. Aut. Trento</b>	<i>Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente.</i> L.P. n. 11 del 17/06/2015 - BUR n. 25 del 23 giugno 2015